

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA**

**PER AFFIDAMENTO DEL “*SERVIZIO DI INTERVENTO RAPIDO PER
LA RIDUZIONE, CONTENIMENTO ED IL RECUPERO DI
IDROCARBURI, DI SOSTANZE DAGLI STESSI DERIVATE E DI OLII
MINERALI NELLE ACQUE DEL MARE TERRITORIALE E, OVE
NECESSARIO IN ALTO MARE, PROVENIENTE DA SINISTRI
MARITTIMI, SVERSAMENTI OPERATIVI O VOLONTARI DA NAVI,
TERMINALI PETROLIFERI, PIATTAFORME DI ESTRAZIONE, NON
ESCLUSI GLI INQUINAMENTI DI ORIGINE TERRESTRE*”**

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

1.	Premesse.....	3
2.	Oggetto, durata e importo della gara.....	3
3.	Soggetti ammessi alla gara.....	4
4.	Condizioni di partecipazione alla gara.....	4
5.	Requisiti per la partecipazione alla gara.....	5
6.	Subappalto.....	8
7.	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	9
8.	Contenuto della Busta “A - Documentazione Amministrativa”.....	10
9.	Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnico – Organizzativa”.....	19
10.	Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”.....	20
11.	Criterio di aggiudicazione.....	21
12.	Svolgimento delle operazioni di gara.....	23
13.	Adempimenti necessari alla stipula del contratto e modalità.....	25
14.	Chiarimenti.....	25
15.	Comunicazioni.....	26
16.	Ulteriori disposizioni.....	26
17.	Definizione controversie.....	26
18.	Trattamento dati personali.....	27
19.	Allegati.....	27

1. PREMESSE

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione della Protezione della Natura e del Mare (di seguito "Ministero"), con determina a contrarre n. 5129 del 13 marzo 2017, ha decretato di procedere all'affidamento del "*Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento ed il recupero di idrocarburi, di sostanze dagli stessi derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e, ove necessario in alto mare, proveniente da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre*", in ottemperanza alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 35 della Legge 134/2012 .

Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione in data 31 marzo 2017:

- in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea;
- al Poligrafico (GURI – serie speciale relativa ai contratti pubblici);
- sul sito istituzionale del Ministero;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture – Osservatorio Contratti Pubblici;

per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (Il Messaggero e Il Sole 24 Ore) e su due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto (La Repubblica e Il Tempo).

Trattandosi di appalto di servizi, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice).

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, nonché le altre informazioni relative all'affidamento di cui sopra.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto inteso come servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.

Il servizio è finanziato con fondi autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA GARA

L'appalto, identificato con il numero di CIG 70330608B5 ricadente nella categoria di servizi CPV 60651300 ha per oggetto l'affidamento del "*Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento ed il recupero di idrocarburi, di sostanze dagli stessi derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e, ove necessario in alto mare, proveniente da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre*", in ottemperanza alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 35 della Legge 134/2012.

La durata è di 24 mesi a decorrere dalla comunicazione di esecuzione del contratto.

Il corrispettivo massimo del servizio posto a base di gara è di € 49.180.327,87 di cui IVA per € 10.819.672,13 per un totale di € 60.000.000,00 per 24 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di perdurante convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dello stesso alle medesime condizioni (tecnico, operative, economiche) per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Ove verificata detta convenienza e acquisita l'autorizzazione all'assunzione agli impegni di spesa pluriennali ai sensi dell'art. 34, comma 4 della legge n. 196/2009, il Ministero comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, l'importo complessivo presunto del servizio con rinnovo (durata complessiva 48 mesi) e compresa l'opzione del quinto d'obbligo è pari ad € 118.032.787,00 (IVA ESCLUSA).

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, e in forza dell'art. 216, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del DL 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

- agli operatori economici concorrenti ai *sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del D. Lgs. 50/2016*, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), *ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016*, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 *vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016* (consorzi stabili).

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dichiarare, producendo la documentazione di cui ai fac-simili allegati al presente documento, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti:

- 5.1) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui *all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016* ed ulteriori requisiti specificati nel modulo per l'istanza alla partecipazione alla gara predisposto dalla Stazione Appaltante e nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi *dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016*, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati *dall'art. 80 del d. Lgs. 50/2016*;

- 5.2) requisiti di idoneità professionale di cui *all'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016*:
 - iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), con oggetto sociale coerente con i servizi da affidare di cui al presente bando.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.

Il requisito dovrà essere posseduto anche dall'eventuale impresa ausiliaria.
Non è ammesso l'avvalimento.

- 5.3) requisiti specifici di capacità economica e finanziaria (*ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016*)
- a) possesso di idonee dichiarazioni bancarie – da produrre in originale in sede di presentazione dell'offerta - da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 che attestino l'idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della gara.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, ogni partecipante al raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una referenza bancaria.
È ammesso l'avvalimento.
 - b) dichiarazione concernente il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando pari ad almeno € 50.000.000,00;
 - c) dichiarazione concernente il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando pari ad almeno € 25.000.000,00.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.
È ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto *dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016*, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso *articolo 89*; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati *dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016*.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei suoi requisiti (*art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016*).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà eseguita, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice degli Appalti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità nazionale Anticorruzione, già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito "Autorità") con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutte le Imprese partecipanti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità ("servizi ad accesso riservato-avcpass"),

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) Potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- c) Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art 83, comma 3 e l’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’articolo 62 del DPR 207/2010 in forza del richiamo operato dall’art. 216, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti avente sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice degli appalti. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda, degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive relative all’ammissione e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 5.000,00.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La stazione appaltante, parimenti ma senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità formali, ovvero della mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema PEC.

6. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile dei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che l'aggiudicatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:

- a) Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II, Sezione D) le attività e/o i servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di appalto presso la stazione appaltate l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- c) L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- d) L'affidatario deve allegare altresì dichiarazione di non sussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/1965 e ss.mm.ii.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte nel presente disciplinare dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro

le ore 13:00 del giorno 10/05/2017.

Il plico potrà pervenire:

- A mezzo raccomandata del servizio postale esclusivamente all'indirizzo: Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 Roma
- Mediante agenzia di recapito autorizzata
- Con consegna diretta presso Ufficio di protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare negli orari di apertura al pubblico che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

La data e l'orario di arrivo dei plichi, risultanti al timbro apposto dal protocollo generale della Stazione appaltante, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

La stazione appaltante non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte nel presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato.

Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità di non manomissione del plico.

Il plico deve recare all'esterno la dicitura: "NON APRIRE: OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO MARINO DI CUI ALLA LEGGE 979/82 E ART. 35 DELLA L. 134/2012".

Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Casellario Imprese ANAC si richiede di indicare all'esterno del plico il nominativo della ditta/concorrente che lo spedisce con relativo codice fiscale/partita IVA; nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l'indicazione di tutti i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali-partite IVA.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa";

"B – Offerta tecnica-organizzativa";

"C – Offerta economica".

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A- Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

8.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 redatta utilizzando il predisposto modello allegato al presente documento (si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative), completo di tutte le indicazioni e corredato di copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) attesta il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ulteriori requisiti specificati;

- b) dichiara e attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale coerente con i servizi da affidare di cui alla procedura in argomento, indicando estremi di iscrizione (numero e data), forma giuridica e attività per la quale è iscritto, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016;
- c) dichiara e attesta il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando;
- d) dichiara e attesta il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando;
- e) dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
- f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico e nel disciplinare operativo;
- g) dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
- h) dichiara e attesta esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla sua esecuzione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- i) dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- j) attesta di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- k) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e di direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- l) indica i recapiti, il domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

- m) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con DM 279 del 19.11.2014 consultabile all'indirizzo:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Codice_comportamento/new/Codice%20Etico.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collabori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.m..ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- o) indica l'esecuzione di parte della prestazione che, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 intende eventualmente subappaltare;
- p) dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lettera a) e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(*oppure*)
dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lettera a) e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciali sono (.....) e ciò per le ragioni ed argomentazioni riportate (...) e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;
- q) di impegnarsi ad osservare l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta del contratto.

Le dichiarazioni sostitutive, per gli aspetti di relativa competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che partecipano alla procedura di gara.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

8.2 Documento Unico di Gara (DGUE) compilato e debitamente sottoscritto; per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Si precisa che:

a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], V[^] e VI;

b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

c) le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

- d) le attestazioni del DGUE, Parte III[^] Sezione A di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati alla carica "per quanto a propria conoscenza".
- e) le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

Nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92, comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

L'impresa consorziata esecutrice - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni indicando i dati identificativi previsti dalla normativa vigente.

Nel DGUE il concorrente attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie su indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; altresì, attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo DGUE e nella domanda di partecipazione il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico (le aggregazioni di rete devono altresì allegare il contratto di rete stipulato);

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 8.3 (eventuale) la documentazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale;
- 8.4 Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, (l'"originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, deve risultare da scritture private autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di pubblico ufficiale; Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);
- 8.5 Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto allegato alla presente, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. 50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato.
- 8.6 Documento in originale o in copia autenticata, attestante il pagamento di € 500,00 (cinquecento/00) da effettuarsi in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell'Autorità n. 163 del 22.12.2015:
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), Mastercard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal

Servizio di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione

oppure

- in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete di tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita abilitati.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Pachi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 000004806788 – BIC PASCITMMROM) intestato all'Autorità nazionale anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico estero dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

8.7 Cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari ad € 1.200.000,00 ossia al 2% del corrispettivo contrattuale del servizio e costituita, a scelta dell'operatore economico sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti due periodi, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni sopra citate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per gli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le riduzioni su indicate previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quella sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione prevista nel bando di gara al punto II.2.14, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

8.8 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Dovrà essere prodotto altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate. In ogni caso, ove il PASSOE non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto, sarà richiesta integrazione e sarà concesso un termine di 7 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

8.9 COPIA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, DEL CAPITOLATO TECNICO E DEL DISCIPLINARE OPERATIVO controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, titolare o procuratore della ditta concorrente per totale ed espressa accettazione. In caso di raggruppamenti temporanei di impresa tale documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al RTI.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA

La busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica completa e dettagliata, dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Essa dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti gli elementi di seguito indicati:

1. Scheda tecnica delle unità navali per il medio e l'alto mare conforme ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico al paragrafo “Idoneità dei mezzi navali” compilata sulla base del fac-simile allegato al capitolato medesimo;

2. Prospetto delle modalità atte a garantire il continuo possesso delle condizioni di piena efficienza operativa dei mezzi navali, delle loro dotazioni e dei materiali di scorta, conformemente a quanto disposto dal capitolato al paragrafo “Idoneità dei mezzi navali”;
3. Relazione sulle modalità di smaltimento dei prodotti recuperati, conformemente a quanto disposto dal capitolato al paragrafo “Smaltimento del prodotto recuperato”;
4. Modello organizzativo del servizio sul territorio, conformemente a quanto disposto dal capitolato al paragrafo “Modello organizzativo”;
5. Istituzione di una task-force di esperti, conformemente a quanto disposto dal capitolato al paragrafo “Task-force”;
6. Scheda magazzini scorte, conformemente a quanto disposto dal capitolato al paragrafo “Magazzini scorte”.

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

La suddetta documentazione non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico riconducibile all’offerta presentata dal concorrente, ma si dovrà limitare esclusivamente agli aspetti tecnici e qualitativi della proposta.

L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata sull’ultima pagina dal Legale Rappresentante del Concorrente o della Capogruppo (in caso di RTI). Sempre in caso di R.T.I. l’offerta tecnica dovrà essere siglata e sottoscritta congiuntamente dalle imprese componenti il raggruppamento.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, contenente, per i servizi oggetto di appalto, l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) Ribasso unico e incondizionato sull’importo posto a base di gara, IVA ESCLUSA;
- b) Prezzo complessivo offerto – IVA ESCLUSA;
- c) Schede analitiche dei prezzi per quante sono le attività che compongono il servizio;
- d) Indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

L’offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di

esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi in EURO con l'indicazione di due numeri decimali. Qualora il prezzo offerto venga indicato con più di due decimali, verranno considerati solo i primi due.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una commissione giudicatrice secondo il disposto dall' art. 216 del codice degli appalti che al comma 12 stabilisce che *“fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Sub-elementi/criteri	Punti
A	Merito tecnico	20	A1) professionalità personale direttivo e tecnico	Sufficiente: 5 punti Buono: 10 punti Ottimo: 15 punti
			A2) attrezzature tecniche	Sufficiente: 1 punto Buono: 3 punti Ottimo: 5 punti
B	Caratteristiche tecniche	40	B1) unità navali	Sufficiente: 5 punti Buono: 10 punti Ottimo: 15 punti
			B2) attrezzature antinquinamento	Sufficiente: 5 punti Buono: 10 punti Ottimo: 15 punti
			B3) magazzini scorte	Sufficiente: 3 punti Buono: 6 punti Ottimo: 10 punti
C	Prezzo	40	C= R1 (prezzo offerto rispetto al prezzo di gara) / Rmax (ribasso %max di offerta)	40/C

Formula finale: $K=A+B+C$

Dove K è il punteggio totale attribuito al concorrente

A è il punteggio totale del merito tecnico

B è il punteggio totale delle caratteristiche tecniche

C è il punteggio totale del prezzo offerto

Il punteggio massimo conseguibile per gli elementi di valutazione A, B, C, pari a 100, sarà così suddiviso:

- offerta tecnica: punti 60
- offerta economica: punti 40

Si precisa che:

- l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, di procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, così come stabilito *dall’art. 63, comma 2 del D. Lgs. 50/2016*;
- in caso di parità si procederà mediante sorteggio;
- la gara prevede lo svincolo dell’offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Si precisa che all’aggiudicatario sarà richiesto il rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione sostenute, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, da versare entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
- Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.

12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione nominata secondo le modalità previste dall’art. 77 del Codice. La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. La Commissione sarà composta da 5 elementi esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della presente procedura di gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora che saranno tempestivamente comunicati agli operatori economici che avranno partecipato alla presente procedura di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data fissata.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) Verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) Apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnico-organizzativa” e “C – Offerta Economica”.

- 12.1 La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "A - Documentazione amministrativa", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate, alla verifica sostanziale della documentazione amministrativa sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.
- 12.2 La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "B - Offerta tecnico-organizzativa", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a valutare le offerte tecniche.
- 12.3 La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della "C - Offerta economica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

La Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella *lex specialis* di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati in precedenza.

Tutte le comunicazioni relative alle fasi procedurali della gara saranno disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione *archivio/bandi*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 ultimo periodo e 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

13. ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E MODALITA'

Il Ministero, divenuta efficace l'aggiudicazione, procede alla verifica del possesso dei requisiti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro i termini previsti dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipula l'aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità ivi indicate. In caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

All'atto della stipula l'aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa verso terzi, così come meglio specificato nello schema di contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo della sua approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione del contratto avrà inizio solo dopo che esso è divenuto efficace.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con la modalità previste dalla normativa vigente in materia di Amministrazione digitale, pertanto, l'aggiudicatario dovrà dotarsi della firma digitale.

14. CHIARIMENTI

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo email pnm-III@pec.minambiente.it, entro e non oltre il giorno 10 aprile, ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.minambiente.it>.

15. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice e dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – DIVISIONE III DIFESA DEL MARE, con raccomandata A/R, via PEC o tramite fax; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant'altro.

La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

19. ALLEGATI

Allegati, parte integrante e sostanziale del presente documento:

- Modello istanza partecipazione e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Dichiarazione per i raggruppamenti;
- Capitolato tecnico e n. 2 fac-simili schede unità navali;
- Schema di contratto;
- Schema di Disciplinare operativo.

Il Responsabile del Procedimento

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”